



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO PER L'ALIMENTAZIONE ED IL RIPARTO DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI AL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23 PER L'ANNO 2012.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del

VISTO l'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito, o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi ad immobili ubicati nel loro territorio;

VISTO l'articolo 13, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il Fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato anche dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

CONSIDERATO che, in base all'articolo 13, comma 19-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 4 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 per la determinazione della percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale complessiva di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto;

CONSIDERATO, pertanto, che nell'anno 2012 le disponibilità complessive in termini di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto confluiscono nella dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio;

21 MAR. 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTO il successivo comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che – previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato articolo 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

Visto il decreto interministeriale in data 21 giugno 2011, con il quale sono state stabilite per l'anno 2011 le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che a decorrere dal 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, nonché la relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo la quale chiarisce che a seguito di tale cessazione viene attribuita ai comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro;

VISTA la documentazione con la quale, in sede Copaff, da ultimo nella seduta del 22 febbraio 2012, si è definita la revisione e l'aggiornamento, delle tabelle contenute nella precedente Relazione Copaff in data 8 giugno 2010 e concernente le tipologie di trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni, da fiscalizzare, ovvero non fiscalizzati, in conformità alle disposizioni recate dalla legge n. 42 del 2009;

CONSIDERATO che nel riparto delle somme a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio occorre tenere conto degli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 78 del 2010, nonché, degli effetti conseguenti all'applicazione, per il 2012, dell'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009;

E 1 MAR. 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTO l'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

CONSIDERATO che il comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, varia in ragione delle differenze del gettito stimato dell'imposta municipale propria ad aliquota di base e che, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

VISTO l'articolo 28, commi 7 e 9, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che per l'anno 2012 e successivi il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria;

CONSIDERATI che i dati concernenti l'imposta municipale propria anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22 e 24 febbraio 2012, sono stati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, necessariamente in via previsionale, atteso che trattasi di una nuova imposta,;

CONSIDERATO, pertanto, che la quantificazione degli effetti finanziari connessi all'attribuzione della nuova imposta ed alle corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 avviene sulla base di dati previsionali per cui necessita di una verifica successiva, sulla base delle informazioni sul gettito effettivamente realizzato, desumibili anche in corso d'anno, attraverso l'analisi dei versamenti dell'acconto, in considerazione dell'obbligatorietà del versamento disposta dall'articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011;

RITENUTO necessario mantenere fundamentalmente i criteri di distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio già adottati per l'anno 2011, nella considerazione sia che non risultano disponibili i dati sui fabbisogni standard che costituirebbero uno dei criteri fondamentali per procedere ad un riparto su basi diverso da quelle

21 MAR 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dell'anno 2011, sia che i dati utilizzati necessitano di un successivo momento di verifica;

DATO ATTO altresì, che l'aver considerato anche per l'anno 2012, l'importo già risultante dalla ripartizione delle risorse a ciascun ente da federalismo fiscale dell'anno 2011, assicura, parimenti, il rispetto formale e sostanziale dei criteri fondamentali contenuti nell'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

sancisce il seguente

ACCORDO

Art.1

1. Per l'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è alimentato con il gettito indicato nei commi 1, 2 e dalla compartecipazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, quantificato, per l'anno 2012, nell'importo risultante dalla documentazione approvata in sede Copaff nella seduta del 22 febbraio 2012.

Art.2

1. Per l'attribuzione della quota spettante a ciascun comune del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, si provvede a:

- a) considerare l'ammontare delle risorse già assegnate per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale, tenendo conto delle variazioni, rese necessarie in applicazioni di disposizioni di legge, richiamate nel documento Copaff del 22 febbraio 2012;
- b) ridurre le risorse nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenendo ad un valore che corrisponde al saldo algebrico fra l'importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 2012, per ciascun comune;
- c) attribuire le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura proporzionale

1 MAR. 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- all'ammontare risultante dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere a) , b) e c);
- d) ridurre le risorse in conseguenza dell'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009;
 - e) ridurre le assegnazioni, in applicazione dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201 del 2011;
 - f) applicare le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'Imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011.
2. Il risultato delle operazioni di cui al comma 1 ridetermina, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, l'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio, anno 2012, in € 6.825.394.605,00 così come risultante dal documento approvato in sede Copaff in data 22 febbraio 2012.

Art.3

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi alle somme non recuperate per incapienza del fondo sperimentale di riequilibrio spettante a ciascun comune comunicati entro il mese di settembre dal Ministero dell'interno in formato elettronico, provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento a saldo agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato.

Art. 4

1. pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo alle seguenti scadenze :

- a) entro il mese di marzo 2012;
- b) entro il mese di maggio 2012;

1 MAR. 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

c) entro il mese di ottobre 2012.

Art. 5

1. Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto.

2. In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio, sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

E 1 MAR. 2012

